

Ricostruzione contributiva periodi precedenti l'entrata in vigore della Legge Istitutiva

Comma 1 Art.26 del Regolamento della Gestione Separata Agrotecnici

1. Gli iscritti alla Gestione Separata degli Agrotecnici, che hanno maturato almeno cinque anni di anzianità iscrivibile, hanno la facoltà di ricostruire previdenzialmente, per massimo due volte, i periodi di iscrizione all'Albo Professionale antecedenti il 1° gennaio 1996, nel limite massimo degli anni di iscrizione all'Albo Professionale.
2. Non ha rilevanza alcuna che nello stesso periodo oggetto di ricostruzione il professionista sia stato iscritto ad altra forma di previdenza.
3. Per ogni anno di cui si chiede la ricostruzione è dovuto alla Gestione l'importo che risulta dall'applicazione dell'aliquota di contribuzione in vigore al momento della domanda al reddito professionale netto relativo all'anno medesimo. L'importo di cui sopra non può comunque essere inferiore alla misura minima o maggiore della misura massima del contributo soggettivo riportate nella tabella A. I versamenti contributivi dovranno essere rivalutati, ad onere dell'iscritto, così come previsto dall'art.1, co. 9, della legge 335/95.
4. L'importo della ricostruzione può essere versato in unica soluzione alla scadenza di versamento più vicina alla domanda di riscatto. Ovvero secondo un piano di rateizzazione della durata massima di dieci anni e comunque non superiore agli anni mancanti al compimento del sessantacinquesimo anno di età; le rate semestrali hanno scadenze coincidenti con quella del versamento del saldo dei contributi ordinari e a sei mesi da detta scadenza. Sono a carico degli iscritti gli interessi di differimento previsti dall'art. 3 comma 4 del D.L. 318 del 1996 convertito con la legge 402 del 29-07-1996, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Il mancato versamento di una rata, non riconducibile agli eventi di cui ai successivi punti 7 e 8, comporta l'interruzione del piano di ricostruzione ed il riconoscimento del beneficio derivante dai soli versamenti effettuati. L'eventuale ripresa dell'operazione di ricostruzione può avvenire dietro presentazione di una nuova domanda.
6. Qualora l'iscritto che abbia chiesto la ricostruzione in forma rateizzata deceda prima di avere completato il versamento di tutte le rate, i di lui superstiti possono:
 - a) versare in unica soluzione il debito residuo;
 - b) interrompere la ricostruzione ed ottenere il riconoscimento del beneficio derivante dai versamenti eseguiti;L'opzione prescelta va comunicata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al Comitato Amministratore della Gestione entro un anno dal decesso dell'iscritto; trascorso tale periodo senza che gli interessati abbiano provveduto, viene considerata valida, d'ufficio, l'opzione di cui alla lettera b) del punto 6.
7. Le opzioni di cui alle lettere a) e b) del punto 6 sono concesse anche all'iscritto che abbia chiesto il riscatto in forma rateizzata e che consegua la pensione di invalidità o cessi dall'obbligo di contribuire prima di aver completato il versamento di tutte le rate; per la relativa comunicazione da parte dell'iscritto, valgono, in quanto applicabili, le regole di cui al punto 6.
8. Gli iscritti che al momento della domanda sono già pensionati della Gestione, non possono usufruire della facoltà di rateizzare la ricostruzione.
9. I periodi ricostruiti sono validi ai fini del computo dell'anzianità contributiva che dà titolo al trattamento pensionistico.

10. L'iscritto che intenda ricostruire periodi previdenziali è tenuto ad allegare alla domanda, da indirizzare al Comitato Amministratore della Gestione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale attesti:

- che negli anni di cui chiede la ricostruzione è stato iscritto all'Albo Professionale ed ha esercitato l'attività libero-professionale prevista dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n°103;
- il reddito netto prodotto in ciascuno degli anni di cui chiede la ricostruzione.

Ove successivamente venga accertato che la dichiarazione di cui sopra non risponde, in tutto o in parte, a verità, la Gestione provvede all'annullamento dell'operazione di ricostruzione, alla restituzione delle somme allo scopo versate, previa decurtazione del 10 per cento ed al recupero delle eventuali quote di pensione conseguentemente erogate, maggiorate degli interessi legali.

**Tab. A Coefficienti di rivalutazione riferiti all'anno 2019
Massimali e minimali antecedenti l'anno 1996 in Euro**

Anno al quale rivalutare i montanti contributivi	Coefficiente di rivalutazione cumulativo 2019	Minimali da rivalutare contributo soggettivo (€)	Massimale da rivalutare contributo soggettivo (€)
1986	5,521214	119,23	2.463,07
1987	4,758769	138,34	2.857,78
1988	4,164484	158,07	3.265,56
1989	3,697357	178,05	3.678,02
1990	3,315081	198,57	4.102,16
1991	2,999485	219,46	4.533,77
1992	2,724295	241,64	4.991,77
1993	2,483235	265,09	5.476,39
1994	2,281104	288,57	5.961,49
1995	2,125932	309,65	6.396,83

Esempio 1	Esempio 2
<p>L'iscritto richiede il riscatto degli anni 1995 e 1994, dichiarando i seguenti redditi:</p> <p style="text-align: center;">1994 € 13.000,00 1995 € 80.000,00</p> <p>L'importo dovuto alla Gestione verrà calcolato nel seguente modo:</p> <p>1994 = € 13.000,00x0.10= € 1.300,00 contributo soggettivo corrispondente 1994 € 1.300,00 x 2,281104 (tasso di rivalutazione dal 1994 al 2018) = € 2.965,44</p> <p>1995 = € 80.000,00x0.10= € 8.000,00 ma essendo superiore al massimale di € 6.396,83, dovrà: contributo soggettivo corrispondente 1995 € 6.396,83 x 2,125932 (tasso di rivalutazione dal 1995 al 2018) = € 13.599,23</p> <p>Totale dovuto = € 2.965,44 + € 13.599,23 = € 16.564,67 (importo che andrà ad aumentare il montante individuale 2019 dell'iscritto)</p>	<p>L'iscritto richiede il riscatto degli anni 1995 e 1994, dichiarando i seguenti redditi:</p> <p style="text-align: center;">1994 € 2.000,00 1995 € 2.400,00</p> <p>L'importo dovuto alla Gestione verrà calcolato nel seguente modo:</p> <p>1994 = € 2.000,00x0.10= € 200,00, ma essendo inferiore al minimale di € 288,57, dovrà: € 288,57 x 2,281104 = € 658,26</p> <p>1995 = € 2.400,00x0.10= € 240 ma essendo inferiore al minimale di € 309,65, dovrà: € 309,65 x 2,125932 = € 658,26</p> <p>Totale dovuto = € 658,26+ € 658,26= € 1.316,52 (importo che andrà ad aumentare il montante individuale 2019 dell'iscritto)</p>